

CAPITOLO OTTAVO

CENNI DI DIRITTO PUBBLICO. LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

In coda al par. 8.13.6 è stato aggiunto il testo seguente:

Silenzio-rigetto, silenzio-assenso e obbligo di conclusione

La regola del silenzio-rigetto era stata posta (nel lontano 1971) a tutela del diritto del cittadino a fronte della lentezza della P.A.: la legge era allora innovativa in quanto conferiva alla prolungata inerzia della P.A. il significato di diniego dell'accoglimento dell'istanza. Di conseguenza il decorso infruttuoso dei novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso andava (e tuttora va) a costituire il termine *a quo* che attribuisce al ricorrente la possibilità di esperire la tutela giurisdizionale (vedi par. 8.14.1) oppure (in alternativa) il ricorso straordinario al Capo dello Stato (vedi par. 8.13.2)⁴.

Nel 1990 la legge n. 241, poi, ha introdotto l'istituto del silenzio-assenso. L'art. 20 ha stabilito che *“nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda”* nel caso in cui non si sia pronunciata entro il termine di trenta giorni posto dall'art. 2 della medesima legge: articolo che impone alla P.A. l'obbligo di concludere il procedimento amministrativo *“mediante l'adozione di un provvedimento espresso”*, ovviamente nel termine dei trenta giorni (vedi par. 8.9.1).

L'istituto del silenzio-assenso è però circoscritto a domande dei privati finalizzate al rilascio di autorizzazioni per attività, ad esempio, nell'edilizia o nel commercio: la legge stessa esclude silenzio-assenso per settori di rilevante interesse pubblico, come il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità.

Con l'odierna sensibilità e soprattutto con la vigente normativa⁵ (vedi par. 7.7) abbiamo consapevolezza che i comportamenti omissivi della P.A., contrastando con i principi generali di buon andamento, di imparzialità e di responsabilità stabiliti dalla Costituzione, oltre che con lo specifico obbligo di conclusione del procedimento, costituiscono veri e propri illeciti amministrativi.

⁴ Quest'ultimo era originariamente previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971 come forma solenne di ricorso amministrativo. Tuttavia, a seguito della revisione intervenuta con la L. n. 69/2009 (art. 69), il ricorso straordinario al Capo dello Stato si qualifica oggi come un vero e proprio rimedio giurisdizionale (vedi par. 8.14.5).

⁵ Gli obblighi della P.A. relativi alla conclusione del procedimento, a tutela dei diritti dei cittadini, sono stati rafforzati dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*.

Tali illeciti, nella specifica circostanza della mancata emissione di atti dovuti, possono anche integrare, sotto il profilo penale, il reato di omissione di atti d'ufficio⁶.

Il D.s., nella propria comunità scolastica, rappresenta per gli utenti e per il personale il parametro dei comportamenti attesi dalla pubblica istituzione: deve quindi mostrare sollecitudine nel dare le risposte richieste, assumendosi le proprie responsabilità anche nei casi in cui tali risposte incidano su interessi ed aspettative divergenti. Una delle peggiori critiche che si possano rivolgere a un dirigente scolastico (e non solo) è di *“essere forte coi deboli e debole coi forti”*.

Il CCNL della dirigenza scolastica prevede la sanzione della sospensione dal servizio da 3 giorni a 6 mesi per il D.s. responsabile di *“grave e ripetuta inosservanza dell’obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun provvedimento”* (art. 16, comma 8, lett. j, CCNL 15-7-2010).

L'art. 7, rubricato *Certezza dei tempi di conclusione del procedimento*, interviene sulla L. n. 241/1990 inserendovi, tra l'altro, l'art. 2bis che:

- introduce l'obbligo per le P.A. di risarcire il danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento;
- stabilisce che *“il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato”*.

⁶ Art. 328 c.p. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. “1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

2. Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.